



**PE 1/2022/PAUR**

prot. 90481 del 23/12/2021

Fascicolo 2021/06 09/302

VBG 05/2022/AIA

Regione Emilia – Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR per intervento nel Comune di LUGO. Parere Servizio Edilizia.**

Con riferimento alla Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR di cui all'oggetto, pervenuto in data 23/12/2021 da PANZAVOLTA BRUNO in qualità di Legale Rappresentante di M.D. S.A.S. DI PANZAVOLTA BRUNO & C. S.A.S, con sede legale in via Mazzola, n. 33 48022 Lugo (RA), località Voltana, relativa al seguente intervento:

**PAUR COMPRENSIVO DI VIA E AIA RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE CON 120.000 CAPI CON LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI CAPANNONI E RICOVERO ATTREZZI** in Comune di Lugo Via Mazzola, Foglio 33 Mappale 171/173/165/167/175/177 e Foglio 32 Mappale 96/97

**Visti:**

- L'istanza presentata alla Regione Emilia Romagna da parte di M.D. di Panzavolta Bruno e C. Società Agricola S.A.S. per le attività in oggetto pubblicate al Burert in data 23/12/2021;
- La richiesta di Arpae – Sac alla verifica di completezza documentale;
- La richiesta di integrazioni formali effettuata da Arpae – Sac in data 20/01/2022;
- Le integrazioni pervenute in data 16/02/2022;
- La Convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria, effettuata da Arpae – Sac, del 02/03/2022;
- Le integrazioni chieste dal servizio edilizia in data 11/04/2022;
- Le integrazioni pervenute in data 25/10/2022;
- Le integrazioni pervenute in data 30/12/2022;
- La Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, effettuata da Arpae – Sac, e tenutasi il 25/01/2023;
- Le ulteriori integrazioni pervenute in data 06/02/2023;
- L'ulteriore Verbale istruttorio (prot 1290 del 15/02/2023) relativo alle verifiche del PRA prodotto che è stato acquisito nel parere del servizio edilizia rilasciato con prot. 11974 del 17/02/2023; ove venivano espresse le seguenti conclusioni:  
“ ....Si osserva che il progetto, così' come adeguato, non risulta conforme alla normativa di carattere generale del RUE.

*Il progetto prevede infatti la realizzazione di un nuovo capannone per l'allevamento di polli in adiacenza a due capannoni già esistenti destinati all'allevamento di polli. La SC massima ammessa dal RUE risulta già utilizzata in sede di realizzazione del primo intervento (ovvero la realizzazione dei due capannoni). L'art. 4.7.6 delle NTA del RUE prevede che la SC massima ammessa possa essere "superata" solo tramite l'approvazione di un PAA (ora Piano di Riconversione e Ammodernamento- PRA), peraltro l'atto di coordinamento tecnico della Regione Emilia Romagna, di cui alla DGR 623 del 29/04/2019 e s.m prevede all'Art 3.1.1 che gli interventi edilizi sottoposti a*

Valutazione di Impatto Ambientale -VIA- (come nel caso di specie), siano sottoposti alla presentazione del PRA; all'art. 4. L'"atto di coordinamento" riconosce che il "PRA" diventa un allegato necessario del titolo edilizio e prevede che l'Amministrazione comunale in sede istruttoria possa avvalersi di incaricati esterni per l'attività di verifica o di accertamento tecnico. Nel caso di specie quest'Amministrazione ha affidato l'incarico di verifica ad un professionista di comprovata esperienza con determina n. 1192 del 22/09/2021, Dott. Gambetti Daniele, che ha richiesto le necessarie integrazioni prima in data 11/04/2022 (all'interno della richiesta effettuata dal servizio Edilizia) e poi, viste le successive integrazioni pervenute in data 25/10/2022, in data 18/11/2022 nell'ambito di un secondo verbale istruttorio reso noto in sede di Conferenza dei Servizi e poi confermato ed aggiornato successivamente in data 02/02/2023.

Viste le ultime integrazioni pervenute in data 06/02/2023, il PRA è stato nuovamente verificato e dalle risultanze rilasciate dal professionista in data 15/02/2023 emerge che ".....l'azienda fa riferimento alle normativa più volte richiamata nei verbali istruttori a firma del sottoscritto, confermando quindi che "Sono considerate attività agricole ... l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno ..." l'azienda proponente, nella risposta presa in esame, non provvede al calcolo della potenzialità zootecnica aziendale per la qualificazione dell'allevamento nell'ambito dell'attività agricola" ed inoltre "...in ordine all'aspetto del nesso funzionale, rapporto di connessione e asservimento terreni, l'azienda proponente, (...), non provvede a fornire la risposta richiesta, ma solo a fornire un calcolo per il reddito normalizzato per i capi di animali non inquadrabili nell'ambito dell'attività agricola (ovvero i c.d. "capi normalizzati").....": in ragione di ciò **non risulta possibile dare una valutazione positiva** stante il fatto che non è dimostrato il "nesso funzionale, rapporto di connessione e asservimento terreni".

Pertanto, preso atto dell'istruttoria redatta dall'incaricato e persistendo le condizioni della mancata dimostrazione del soddisfacimento di uno dei requisiti richiesti dall'Art 4 dell'Atto di coordinamento Tecnico (DGR 623 del 29/04/2019 e s.m PRA), ed essendo il PRA un elemento presupposto per accertare la conformità delle opere edilizie alla disciplina urbanistica ed edilizia, **non sussistono allo stato attuale le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo.**"

#### **VISTE inoltre:**

- Le integrazioni volontarie pervenute con prot.13019 del 23/02/2023;
- Le ulteriori integrazioni volontarie pervenute con prot.13948 del 27/02/2023;
- Le risultanze istruttorie del consulente agronomo incaricato della valutazione del PRA, pervenute con prot. 15294 del 02/03/2023, dalla quale si evince:

"... In relazione al procedimento di PAUR della società MD s.a.s. di Panzavolta Bruno & C., della quale apprendo solo tramite il sottostante messaggio di posta elettronica certifica, riscontro la corretta esecuzione del calcolo dei capi allevabili nei limiti dell'art. 32 TUIR Dps 917/86 con i terreni che si renderebbero disponibili all'azienda richiedente.

Tuttavia ritengo vi sia una imprecisione - o forse refuso - nella parte finale del tecnico commercialista che ha elaborato il calcolo: scrive infatti che, sulla base dei terreni che dovranno rendersi disponibili alla società, rientrano nel reddito agrario n. 44.648 suinetti "e" 375.995 polli da carne. Ritengo invece che il numero dei capi così calcolato, con i terreni dichiarati disponibili, sia alternativo, e non cumulativo, quindi n. 44.648 suinetti "OPPURE" 375.995 polli da carne.

Detto quadro finale, poi, continua a non fornire con chiarezza i dati definitivi necessari alle valutazioni utili al rilascio dell'autorizzazione. ...(omissis)

Infatti i numeri calcolati si riferiscono al numero complessivo dei capi allevabili nell'arco dell'anno, nei limiti dell'art. 32 TUIR Dps 917/86. Un dato che, come evidenziato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, andrebbe verificato tramite il "Registro di Carico e Scarico" degli animali, obbligatorio per quel tipo di azienda. Non potendo l'Unione assumersi un tale onere di controllo annuale, una soluzione alternativa può essere quella di calcolare la consistenza media che, annualmente genera quel quantitativo di animali. Si seguito riporto due suggerimenti esplicativi:

SUINI: considerato che la relazione tecnico-agronomica datata 9/12/2021 in prima pagina e 1/03/2023 in ultima pagina, riferisce che l'azienda svolge n. 5 cicli di allevamento all'anno, con produzione di 35.000 suinetti, ne consegue che, con la superficie indicata (ha 56,8497) la maggior parte di essa servirebbe a giustificare l'allevamento dei suinetti, e la parte residua (corrispondente ai  $44.468 - 35.000 = 9.468$  capi suini) potrebbe essere dedicata all'allevamento dei polli

AVICOLI: dal Report 2021 (documento pubblico) si evince che l'azienda svolge circa 6,3 cicli di allevamento/anno di polli di ingrasso. Pertanto, se i terreni presi in considerazione giustificano l'allevamento di n. 375.995 capi nell'arco di un anno, significa che se vengono svolti n. 6,3 cicli, si giustifica un allevamento di consistenza media pari a 59.681 capi. Se vi vuole approssimare ad un numero intero di cicli (6) la consistenza media sale a n. 62.666 capi. Ma in questo caso non si giustifica più l'allevamento dei suini.

(omissis)

**Riconosciuto che:**

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo capannone per l'allevamento di polli in adiacenza a due capannoni già esistenti destinati all'allevamento di polli. La SC (superficie complessiva) massima ammessa dal RUE risulta già utilizzata in sede di realizzazione del primo intervento (ovvero la realizzazione di due capannoni). L'art. 4.7.6 delle NTA del RUE prevede che la SC massima ammessa possa essere "superata" solo tramite l'approvazione di un PAA (ora Piano di Riconversione e Ammodernamento- PRA), peraltro l'atto di coordinamento tecnico della Regione Emilia Romagna, di cui alla DGR 623 del 29/04/2019 e s.m prevede all'Art 3.1.1 che gli interventi edilizi sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale -VIA- (come nel caso di specie), siano sottoposti alla presentazione del PRA; all'art. 4. L'"atto di coordinamento" riconosce che il "PRA" diventa un allegato necessario del titolo edilizio e prevede che l'Amministrazione comunale in sede istruttoria possa avvalersi di incaricati esterni per l'attività di verifica o di accertamento tecnico. Nel caso di specie quest'Amministrazione ha affidato l'incarico di verifica ad un professionista di comprovata esperienza con determina n. 1192 del 22/09/2021, Dott. Gambetti Daniele, che relativamente al PRA presentato ha richiesto le necessarie integrazioni, prima in data 11/04/2022 (all'interno della richiesta effettuata dal servizio Edilizia) a cui sono seguiti i chiarimenti in data 25/10/2022, e poi in data 18/11/2022 nell'ambito di un secondo verbale istruttorio (reso noto in sede di Conferenza dei Servizi e poi confermato ed aggiornato successivamente in data 02/02/2023). A seguito delle ulteriori integrazioni pervenute, sono giunte le risultanze istruttorie del consulente agronomo incaricato della valutazione del PRA, pervenute con prot. 15294 del 02/03/2023.

e' possibile giungere alle seguenti **conclusioni**:

viste le integrazioni ricevute, che riportano in particolare il calcolo richiesto nell'ambito dell'ultima conferenza di servizio, pur avendo l'Azienda dato riscontro circa la corretta determinazione dei capi allevabili, **non risulta soddisfatta la sostenibilità agronomica dell'intervento per la mancata dimostrazione del nesso funzionale**, per le considerazioni riportate in premessa dal consulente incaricato dal Comune, pertanto non si può giungere ad una valutazione positiva del PRA così come proposto. In tal senso anche sostituendo alle considerazioni (sopra riportate) da ultimo espresse dal consulente con i dati riportati nell'Allegato 1 (consistenza tecnico economica aziendale) è possibile giungere alle medesime conclusioni, ovvero il mancato soddisfacimento del nesso funzionale in ragione dei dati forniti.

Occorre peraltro riconoscere che anche qualora si voglia ritenere i dati relativi alle diverse tipologie di animali "cumulabili" (come sostenuto dal professionista incaricato dall'Azienda e non alternativi, come invece sostenuto dal consulente incaricato dal Comune) il numero dei capi/anno non paiono coerenti con quelli riportati nell'**Allegato 1** del PRA proposto "**Consistenza tecnico economica aziendale**". I medesimi dati peraltro appaiono diversi, da quelli riportati nella "**Relazione tecnico agronomica e di progetto**" a firma dello stesso professionista.

Non essendo pertanto possibile arrivare ad una esito positivo del PRA, anche per le ragioni già ampiamente illustrate in sede di conferenza di servizio, ed essendo il PRA un presupposto per accertare la conformità urbanistica ed edilizia ai sensi all'art. 4.7.6 del RUE, **non sussistono allo stato attuale le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo**.

La condizione esprimere una valutazione favorevole del PRA, atta a superare i motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei fabbricati, può essere superata attraverso le sotto riportate modalità alternative:

1. acquisire la quantità di nuovi terreni idonea per giustificare il rispetto del **nesso funzionale** e permettere quindi l'allevamento di capi/anno indicati all'interno dell'allegato 1 "Consistenza tecnico economica aziendale";
2. ridurre il numero di capi/anno allevati in rapporto ai terreni posseduti o in disponibilità del soggetto al fine di giustificare il rispetto del **nesso funzionale**;
3. ogni altro sistema ritenuto dall'azienda più opportuno per giustificare il **nesso funzionale** diverso da quello prodotto.

La natura dello strumento del PRA (da allegare al permesso di costruire) e la sua complessità (per riflessi conseguenti sui vari aspetti che lo compongono) non consente nell'immediato di dare prescrizioni per superare le criticità riscontrate, visto che la modifica dei parametri agronomici deve comunque garantire la sostenibilità economica dell'Azienda e del suo sviluppo.

Ricorso avverso l'emissione del presente provvedimento può essere inoltrato al T.A.R. entro 60 giorni o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Per informazioni e/o chiarimenti relativi alla pratica è altresì possibile rivolgersi al tecnico istruttore:

Sara Guazzolini e-mail [guazzolinis@unione.labassaromagna.it](mailto:guazzolinis@unione.labassaromagna.it)

reperibile telefonicamente al n. 0545 38257 nelle seguenti giornate:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00

Distinti saluti.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Area Territorio ed Ambiente

Il Responsabile Delegato

- Arch. Cristina Benghi -

*(documento firmato digitalmente)*